



STATUTO

(approvato con voto unanime dall'assemblea straordinaria dei soci il 21 aprile 2009)

ART. 1 Denominazione

L'organizzazione di volontariato denominata **NATs per ... - Onlus** opera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. e della L.N. 266 dell'11 08 1991 e successive modifiche e integrazioni. L'acronimo NATs sta per "Ninos y Adolescentes Trabajadores". L'organizzazione assume forma giuridica di associazione non riconosciuta, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460.

ART. 2 Sede - Durata

L'Associazione ha sede legale nel comune di Treviso (Italia) e opera sia a livello nazionale, prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, che a livello internazionale. La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3 Principi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove politiche e iniziative di cooperazione e si riconosce come componente del terzo settore.

L'associazione promuove i diritti umani fondamentali, così come esplicitati nelle Convenzioni internazionali, in particolar modo riferendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. A questo proposito opera per favorire opportunità educative/formative e di lavoro per il riscatto dalla marginalità sociale.

L'associazione si propone di appoggiare i movimenti organizzati di bambini e adolescenti lavoratori o che vivono in strada, sorti in diversi paesi del sud del mondo, nella loro azione tesa al riconoscimento dei diritti dei minori, alla creazione di opportunità di lavoro dignitoso, ad approntare strumenti per la crescita culturale e professionale e per la consapevolezza dei propri diritti.

L'associazione si propone altresì di ampliare le sue attività a favore delle diverse situazioni di vulnerabilità e privazione dei diritti fondamentali in cui i minori dovessero trovarsi (condizioni di schiavitù, tratta, reclutamento forzato nei conflitti armati, prostituzione, condizione di rifugiato e qualsiasi altra condizione lesiva delle libertà universalmente riconosciute).



ART. 4 Attività

L'Associazione si propone di sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà e cooperazione con partners italiani e dei diversi paesi del sud del mondo, atte a favorire un più equo rapporto tra i Popoli, attraverso:

- a. la realizzazione di programmi di cooperazione a favore di minori lavoratori o di strada e di progetti che anche in maniera indiretta migliorino le condizioni di vita dei minori lavoratori e di strada nei diversi aspetti: umano, sociale, economico e culturale;
- b. la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo mirate ad eliminare le situazioni di vulnerabilità nelle quali i minori dovessero essere costretti, e che possono più facilmente evolversi in reati lesivi della loro dignità e libertà fondamentali;
- c. la realizzazione di azioni di cooperazione umanitaria, anche in consorzio con istituzioni, imprese nazionali e di altri paesi o nell'ambito di politiche pubbliche locali e internazionali e/o di cooperazione decentrata, di carattere congiunturale o strutturale;
- d. iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli favorendone l'integrazione;
- e. la promozione di iniziative di economia sociale, di finanza sociale, di commercio equo solidale e di turismo responsabile;
- f. la promozione e la conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi;
- g. la promozione e l'articolazione di un'ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la costituzione di gruppi locali;
- h. la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;

Per la realizzazione della propria attività istituzionale l'Associazione collabora con altri enti, organizzazioni pubbliche e private, e partecipa a reti nazionali ed internazionali.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utili per la realizzazione degli scopi sociali, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.



ART. 5 Soci

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, che condividendo le finalità intendono partecipare alla realizzazione delle attività previste dallo Statuto attraverso una disponibilità personale, specifica competenza o qualsiasi forma di sostegno.

I Soci possono essere:

- a. Ordinari coloro che partecipano alle attività dell'Associazione senza percepire alcun compenso
- b. Junior: tutti coloro che, minori di età, partecipano alle attività dell'associazione, senza percepire alcun compenso.

ART. 6 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

La qualifica di socio si assume automaticamente con l'iscrizione e il pagamento della tessera.

Per i minori è necessario il consenso dei genitori.

ART. 7 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e la modifica del regolamento e per la nomina degli organi direttivi.

I soci Junior hanno diritto di voto ma non possono ricoprire cariche prima della maggiore età.

Tutti i soci devono concorrere utilmente al perseguimento dello scopo associativo e hanno diritto a partecipare alla vita associativa, ad essere informati sulle attività e ad esercitare il controllo sull'andamento dell'associazione.

Hanno il diritto al rimborso spese sostenute per la realizzazione delle attività svolte a favore dell'associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna i Soci:

- a. al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
- b. a versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c. a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

ART. 8 Recesso ed esclusione dei Soci

La qualifica di Socio può venir meno per: recesso o esclusione.

Il recesso può essere esercitato liberamente da ciascun Socio in qualsiasi momento, e ha effetto, con lo scadere dell'anno in corso al momento in cui ne viene data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:



- a. per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per persistente inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
- b. per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad un anno;
- c. per mancata partecipazione alle Assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

Salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata comunicata la deliberazione, contro l'esclusione la persona interessata può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso spese o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 11 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito elencate oltre a quanto previsto dalla legge o già specificatamente previsto nello Statuto:

in sede ordinaria:

- a. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale



- b. approvare i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo;
- c. eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d. nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. nominare il Collegio dei Provisori;
- f. approvare eventuali regolamenti;
- g. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci;
- h. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

in sede straordinaria:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

ART. 12 Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera semplice, da inviarsi a tutti i Soci agli indirizzi indicati nel libro Soci.

Per i Soci che ne abbiano comunicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica la comunicazione di convocazione verrà effettuata con detti mezzi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data o ora ulteriore di seconda convocazione nel caso l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente deve comunque procedere ad una sua convocazione, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non vi provveda entro 60 giorni dalla richiesta validamente presentata, vi dovrà provvedere il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il programma e il bilancio preventivo relativi all'anno in corso, nonché eventuali documenti di programmazione pluriennale.

ART. 13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina inoltre un Segretario, salvo i casi in cui per legge o per scelta del Consiglio Direttivo il verbale debba essere redatto da un notaio, e da due scrutatori nel caso in cui si proceda a votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei Soci a partecipare



all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Socio, maggiore di età, ha diritto ad un solo voto.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro Socio; la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

Ogni Socio non può cumulare più di tre deleghe per ogni Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria fra i soci, è composto da un numero di cinque consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di metà più uno dei voti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi e della volontà dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. In particolare il Consiglio direttivo delibera su tutti gli atti necessari per il buon andamento dell'Associazione come: apertura di conti correnti, stipula di convenzioni, accettazioni di lasciti, erogazioni liberali in denaro, donazioni.

Se uno o più componenti del Consiglio Direttivo, ma comunque in numero non superiore alla

NATs per – Onlus

Via Montello, 5 - 31100 Treviso

Telefono e Fax 0422 – 305008

C.F. 94077150269

Iscrizione Registro Regionale N° Tv 0444

info@natsper.org; www.natsper.org



metà, lasciano vacante la carica per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, il Consiglio Direttivo procede all'integrazione con i primi fra i non eletti.

Tali nomine devono essere approvate in occasione della prima Assemblea. I sostituti restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non partecipino, nell'arco di un anno a più della metà delle riunioni del Direttivo stesso.

Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea rassegni le dimissioni o venga a mancare, i membri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimane a sua volta in carica fino alla scadenza del mandato precedente.

ART. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, da realizzarsi secondo i programmi e le eventuali direttive dell'Assemblea.

In particolare compete al Consiglio Direttivo:

- a. definire la quota annuale di adesione all'Associazione;
- b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare ai Soci;
- c. nominare al proprio interno il Presidente;
- d. nominare al proprio interno il Vice Presidente;
- e. nominare il Tesoriere dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può delegare per incarichi operativi o straordinari parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi sull'opera da loro svolta e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni loro delegate.

ART. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre membri o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione deve avvenire previa comunicazione anche informale, via fax, posta elettronica o con qualsiasi mezzo atto a garantire l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente, o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, deve essere invitato sempre anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio.



Ad ogni riunione, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, che può essere scelto anche fuori del numero dei propri componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e vengono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nelle persone di altri membri del Consiglio o terzi in genere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, senza diritto di voto, terze persone qualora la loro presenza fosse ritenuta opportuna.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Cura i rapporti con gli Istituti di credito.

PRESIDENTE

ART. 17 Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed eventualmente le Assemblee, cura l'ordinario svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; compie tutti gli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

In caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente subentra in tali funzioni il Vice-Presidente il quale assume la rappresentanza legale dell'associazione per il periodo necessario.

Nel caso in cui l'impossibilità del Presidente a svolgere pienamente le sue funzioni si protragga per oltre tre mesi oppure diventi definitiva oppure lo stesso decida di rinunciare all'incarico, previo reintegro del numero di componenti del consiglio direttivo con le modalità di cui all'art. 14, lo stesso Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, entro due mesi dalla data nella quale il presidente uscente ha comunicato formalmente a mezzo raccomandata a.r. o mediante dichiarazione verbalizzata nel corso della riunione la sua impossibilità definitiva o la rinuncia all'incarico. Nel caso in cui il presidente sia impossibilitato allo svolgimento delle sue funzioni per oltre due mesi il termine per lo svolgimento delle nuove elezioni decorre dal compiersi di detto periodo.

Almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato convoca l'Assemblea per le nuove elezioni.

NATs per – Onlus

Via Montello, 5 - 31100 Treviso

Telefono e Fax 0422 – 305008

C.F. 94077150269

Iscrizione Registro Regionale N° Tv 0444

info@natsper.org; www.natsper.org



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 18 Nomina e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea che procede alla nomina dei tre membri effettivi.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra i non Soci, avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge il Presidente che ne indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano le funzioni di controllo contabile e amministrativo dell'associazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Delle ispezioni eseguite dal Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi verbale trascritto su apposito libro dei verbali.

All'Assemblea dei Soci che approva i bilanci consuntivo e preventivo, deve essere presentata una relazione sull'attività di controllo espletata nel periodo, evidenziando eventuali anomalie e/o discordanze.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 Nomina e compiti del Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

L'Assemblea procede alla nomina dei tre membri effettivi.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra i non Soci, avuto riguardo alla loro competenza.

Il collegio, alla sua prima riunione, elegge il Presidente il quale ne indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi e vigilare e risolvere possibili situazioni di conflitto di interessi.

ART. 20 Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle delibere delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e dei Proviviri nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

ART 21 Patrimonio e entrate dell'Associazione

L'Associazione non ha fine di lucro e si sostiene con l'autofinanziamento.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:



- a. contributi degli aderenti e/o di privati;
- b. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. contributi di organismi internazionali;
- d. donazioni e lasciti testamentari;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- g. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o siano a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

ART. 22 Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione e contenere tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Devono essere redatti dal tesoriere e presentati in Assemblea per l'approvazione, previo controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime un parere motivato e allegato ai documenti.

I documenti di bilancio sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di ogni socio per consultazione e devono essere posti in discussione in Assemblea prima dell'approvazione. Una volta approvati vengono trascritti o allegati al libro dei verbali.

ART. 23 Collaboratori e dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti e giovare della collaborazione di lavoratori autonomi nei limiti della l.n.266/91, regolarmente assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. I rapporti sono disciplinati dalla legge, da appositi regolamenti e dai contratti collettivi.

ART. 24 Assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.



NORME FINALI

ART. 25 Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si estingue nei casi di cui all'art. 27 C.C.

Il netto residuo risultante dopo l'estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre Associazioni ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 26 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria che delibera a maggioranza dei presenti.

In particolare, nei regolamenti interni potranno essere stabilite anche le norme di gestione e di comportamento dei Soci nei confronti dell'Associazione, l'ordinamento e le mansioni dei collaboratori e dei dipendenti.

ART. 27 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto disposto in materia di associazioni dal Codice Civile nonché dalle normative sul volontariato.

ART. 28 Efficacia

Il presente Statuto entrerà in vigore ed avrà efficacia immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea straordinaria.